



*Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE,
DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Intervento del Direttore Generale Oreste Gerini alla Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare del Senato della Repubblica in merito al disegno di legge n. 411 (Modifiche al codice della proprietà industriale).

Gli standard qualitativi dei prodotti agroalimentari trovano tutela, tra l'altro, attraverso le Denominazioni di Origine e le Indicazioni Geografiche – DOP e IGP –, diritti di Proprietà Intellettuale, riconosciuti in ambito comunitario dai Regolamenti (UE) n. 1151/2012, n. 1308/2013 e n. 2019/787 e, a livello internazionale, dall'Accordo TRIPs, dall'Accordo di Lisbona del 1958 e dall'Atto di Ginevra del 2015.

I tre regolamenti dell'Unione registrano e proteggono i nomi dei prodotti agricoli, alimentari, dei vini (compresi quelli aromatizzati) e delle bevande spiritose. In virtù della registrazione dei disciplinari di produzione nell'ambito dell'UE è possibile salvaguardarne anche i metodi di produzione stessa, assicurare la tutela dei legittimi produttori, fornire ai consumatori informazioni chiare sulle caratteristiche qualitative e sull'origine, conferire valore aggiunto ai prodotti.

Il rispetto di disciplinari di produzione è necessario per poter legittimamente utilizzare i nomi registrati come DOP e IGP e costituisce la migliore forma di tutela sia dei produttori che dei consumatori.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, inoltre, riconosce i Consorzi di Tutela (costituiti ai sensi del codice civile, articoli 2602 e seguenti), ai sensi dell'art. 14 della l. n. 526 del 1999 e dell'art. 41 della l. n. 238 del 2016, rispettivamente per le DOP e IGP agroalimentari e del vino. Tali Consorzi possono essere composti solo dai soggetti iscritti al sistema di controllo di ciascuna DOP o IGP registrata. In seguito al riconoscimento, ad essi è affidata la protezione giuridica, la valorizzazione, la promozione e la cura generale degli interessi delle DOP o delle IGP.

Al momento, i Consorzi riconosciuti dal Ministero, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, sono 291. Non tutti i produttori iscritti al sistema di controllo si sono aggregati, ciò comporta che vi sono 586 nomi registrati privi di Consorzio di Tutela. Il sistema italiano, infatti, si fonda sulla libera volontà dei soggetti interessati nel costituirsi in Consorzio e, successivamente, richiedere al Ministero il riconoscimento, fermo restando che la protezione, la valorizzazione e la promozione delle DOP e delle IGP registrate è compito primario delle autorità pubbliche e nello specifico del Ministero stesso.

La modifica normativa, della quale trattasi nell'odierna seduta, prevede che, in assenza di un Consorzio di tutela, la legittimazione attiva ai fini dell'opposizione alla registrazione di un marchio evocativo, usurpativo o imitativo di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette - in violazione della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale - spetti al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, fermo restando che la registrazione di una DOP o di una IGP costituisce un impedimento assoluto alla registrazione di marchi

successivamente depositati, come stabilito dai regolamenti sopra citati e dal codice di proprietà industriale.

Si colma, così, una lacuna normativa relativa alla casistica di centinaia di denominazioni di origine e delle indicazioni agroalimentari protette, di vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, già registrate a livello unionale, che, in assenza di un Consorzio di tutela riconosciuto da questo Ministero, al momento del deposito di un marchio evocativo, usurpativo ed imitativo, sono prive di tutela.

I prodotti agroalimentari italiani godono di un'indiscussa vocazione alla qualità, non solo grazie al valore delle materie prime, ma anche alla varietà delle nostre tradizioni gastronomiche ed al legame con il territorio e con la specificità delle realtà locali. I nomi di tali prodotti registrati come DOP e IGP inducano altri produttori a tentare di profittare indebitamente della reputazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, mediante il deposito di marchi evocativi di Dop ed IGP.

L'ultimo rapporto Ismea-Qualivita del 2022 ha visto il nostro Paese al primo posto nel mondo per numero di prodotti DOP e IGP, con un totale di 877 nomi registrati, di cui 526 per il settore vitivinicolo e 317 per il comparto agricolo e alimentare e 34 per le bevande spiritose.

In particolare, nel corso dell'anno 2022 l'Italia ha vantato 3 nuove registrazioni, ovvero la Lenticchia di Onano IGP, il Finocchio di Isola Capo Rizzuto IGP, la Castagna di Roccamonfina IGP. Da ultimo in data 30.01.2023 è stata registrata la «Ciliegia di Bracigliano» (IGP).

Garantire la qualità dei prodotti agroalimentari significa non solo assicurare ai consumatori prodotti sicuri in termini di igiene e salubrità, e conformi a determinate caratteristiche organolettiche e nutrizionali, ma anche garantirne la conformità a fattori culturali quali la tradizionalità e l'appartenenza locale. Infatti, fermo restando che la garanzia della sicurezza alimentare è sempre maggiormente richiesta dal consumatore, soprattutto dopo gli importanti avvenimenti che hanno colpito il settore alimentare, primo tra tutti il caso della BSE, la richiesta di qualità del consumatore oggi è strettamente legata anche ai concetti di origine, provenienza, tipicità e tradizione che i consorzi garantiscono ed assicurano al prodotto.

Le modifiche normative previste dal testo oggi in esame sono il frutto di uno studio particolareggiato relativo alle esigenze di adeguamento della tutela, previste dall'Ordinamento nazionale e sono tese al rafforzamento della competitività del sistema paese. Esse si pongono come obiettivo la protezione della proprietà industriale disciplinando l'esistenza, l'ambito di applicazione e l'esercizio dei diritti di proprietà industriale il tutto in una logica di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure.

Con riferimento alle singole disposizioni normative in esame, si rileva quanto segue.

L'articolo 1, del testo in esame, novellando l'articolo 14 del codice della proprietà industriale, che disciplina la liceità ed i diritti dei terzi, introduce il divieto di registrazione di “segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette”. Si tratta di un intervento di recepimento di quanto già contenuto dalla normativa unionale e nello specifico: “l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'articolo 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/787”.

Di rilievo è anche la circostanza per la quale la norma nel testo in esame fa espresso richiamo alla “normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte”.

Si tratta di una norma di fondamentale importanza ai fini dell'anticipazione della tutela ad un momento precedente al riconoscimento di un segno non corrispondente ai criteri previsti dalla legge. Ne viene, infatti, inibita la registrazione a monte qualora esso violi la normativa anche nel caso in cui risulti evocativo, usurpativo o imitativo di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette.

Qualora, invece, lo strumento inibitorio di cui sopra, non dovesse essere sufficiente ai fini della tutela, il testo in esame conferisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un ruolo di fondamentale importanza nella fase preliminare, attraverso l'espressione del prescritto parere ex articolo 170, comma 2, del D.lgs. 30/2005., così come da modifiche di cui appresso.

L'articolo 12, infatti, modifica l'articolo 170 del codice della proprietà industriale che disciplina l'esame delle domande di registrazione di un marchio.

La modifica normativa in esame appresta tutela ai “marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche”.

Nello specifico, le disposizioni di cui al co. 2 attribuiscono la competenza ad esprimere il parere, propedeutico alla registrazione, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Tale parere, a seguito del suddetto intervento novativo, diventa vincolante.

L'inserimento nel testo della norma in esame della specificazione relativa alle denominazioni geografiche comporta l'inclusione dei prodotti il cui nome in sé costituisce oggetto di tutela che altrimenti potrebbe venire utilizzato impropriamente attraverso condotte evocative, usurpative e/o imitative del prodotto stesso.

Il parere del Ministero diventa vincolante e deve essere espresso nel termine di non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Ciò, dunque, comporta che in caso di parere negativo del Ministero non si possa procedere alla registrazione del marchio per il quale è stata inoltrata la richiesta.

La norma in parola prevede, altresì che “il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, figura o segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. b).”

L'articolo 13 del testo in esame, modifica l'articolo 177 del codice della proprietà industriale prevedendo che, in assenza di Consorzi di Tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 o della legge 12 dicembre 2016 n. 238, la legittimazione a proporre opposizione avverso la richiesta di registrazione di un marchio evocativo, usurpativo o imitativo di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette spetta al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Il Ministero rientra, dunque, a pieno titolo, tra i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica in qualità, secondo quanto previsto dal testo in esame, di “autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le

indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose”.

La legittimazione a presentare opposizione attribuita al Ministero è, quindi, volta a colmare una lacuna normativa per centinaia e, precisamente 586 indicazioni e denominazioni di origine protette registrate nell’ ambito dell’ Unione Europea ma prive di un Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero.

Roma, 8 febbraio 2023

Oreste Gerini

Direttore Generale